



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 105 DEL 30/12/2019

OGGETTO:

Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia sul territorio comunale di Susa.

IL SINDACO

Rilevato che:

- nella Città di Susa, come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc., nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, e che tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per l'uso, spesso incontrollato, di tali artifici usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose;
- tali comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione;

Posto che i comportamenti sopra rilevati, spesso, vengono posti in essere da soggetti minorenni, i quali per imprudenza ed imperizia, risultano essere le principali vittime degli incidenti cui danno causa;

Atteso che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, e risulta altresì essere causa di stress, morte, ferimenti e traumi per gli animali da affezione, volatili e le eventuali specie protette presenti sul territorio comunale;

Tenuto conto che lo scoppio di petardi e, in generale, di materiale pirico potrebbe anche causare danni ingenti al patrimonio pubblico e/o privato;

Preso atto che da più parti perviene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali derivante dal disagio causato dallo scoppio di petardi e materiale pirico utilizzati durante i festeggiamenti per le festività di fine e inizio anno;

Ritenuto opportuno che venga esplicitamente vietato l'utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere sull'intero territorio comunale e che vengano adottate opportune misure di vigilanza nel periodo antecedente la notte del Capodanno e fino alla giornata del 07/01/2019 allo scopo di prevenire gli effetti lesivi di tali condotte;

Visto l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto l'art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'art. 703 del Codice Penale;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.e i.;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,

IL DIVIETO

dalle ore 12:00 del 30 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico su tutto il territorio della Città di Susa.

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n.58/2010, (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

AVVERTE CHE:

- salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
- all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Susa, nelle forme di legge;
- avverso il presente provvedimento può essere altresì proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Susa;

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- al Prefetto di Torino
- al Comando Stazione Carabinieri di Susa
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa
- al Comando della Polizia Locale di Susa

Susa, 30.12.2019

Il Sindaco
Pier Giuseppe Genovese